

CAPITOLO 1

IL BENE “AMBIENTE” QUALE OGGETTO DI TUTELA PENALE

SOMMARIO: 1. La nozione giuridica di ambiente. - 1.2. L'importanza di una precisa individuazione della nozione di “ambiente” nel diritto penale. - 2. L'ambiente come “valore” Costituzionale. - 3. Concezioni “moniste” e “pluraliste”. - 3.1 Concezione antropocentrica e ecocentrica. - 4. La protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. - 5. La Direttiva 2008\99\CE. - 6. Il d.lgs. n. 121 del 2011 di recepimento delle direttive comunitarie.

1. La nozione giuridica di ambiente.

La definizione giuridica di ambiente risulta tra le più incerte e dibattute nella letteratura giuridica.

Per comprendere ciò, basta partire dal significato etimologico della parola stessa, che indica “tutto ciò che sta intorno o che circonda qualcosa”¹.

La difficoltà di individuare una nozione unitaria di ambiente risiede proprio nella circostanza che tale concetto non appartiene unicamente al

¹ Voce *Ambiente*, in *Enc. Treccani*.

mondo giuridico ma rileva, altresì, anche in svariati ambiti, discipline e settori.

Si è affermato in dottrina che «il termine ‘ambiente’ (...) indica un concetto tendenzialmente macroscopico e di difficile determinazione che manifesta una intrinseca complessità strutturale dovuta, in particolare, al suo carattere poliedrico e multidimensionale»².

Di fatto, al contrario di concetti tipicamente giuridici, l’ambiente rileva sia nel settore della biologia come «l’insieme delle condizioni biologiche in cui si può svolgere la vita degli esseri viventi», sia nel campo della chimica, dove viene definito come il “complesso di condizioni fisico-chimiche che sono necessarie per il prodursi di un determinato fenomeno” ed ancora il suo significato poliedrico ricomprende anche «il complesso di condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si trova e sviluppa la propria personalità».

Tuttavia, un’analisi sul diritto penale ambientale non può prescindere da un’analisi in merito a cosa si debba intendere per ambiente, cioè, quale sia il bene giuridico effettivamente oggetto di tutela.

Di solito vengono date diverse definizioni di ambiente: una ristretta, incentrata sulle componenti della biosfera (acqua, aria, suolo) nonché sulla

² M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, Milano, 2000, p. 1.

flora e sulla fauna che la abitano; una più ampia che comprende anche il territorio come assetto urbanistico, il paesaggio e i beni culturali³.

1.2 L'importanza di una precisa individuazione della nozione di “ambiente” nel diritto penale

Uno dei principi fondamentali del diritto penale è il principio di offensività⁴, sintetizzato nel brocardo latino “*nullum crimen sine iniuria*” e fondato sul presupposto che non può esserci reato senza la lesione di un bene giuridico che la norma intende tutelare⁵.

Tuttavia, l'operazione di individuazione del bene giuridico protetto dalla normativa ambientale non appare semplice, considerando sia la non esistenza di una definizione giuridica di ambiente e sia la sostanziale inesistenza di un diritto ambientale in generale e di un diritto penale dell'ambiente in particolare.

Dal punto di vista del penalista, la questione diventa essenziale per «offrire un quadro coerente e completo degli interessi penalmente tutelati»⁶.

³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente, parte generale*, 4° ed., Torino, 2016, p. 3.

⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 8° ed., Bologna, 2019, p. 164.

⁵ L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giur. merito*, 2003, p. 817.

⁶ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, p. 4.

Una lettura sistematica delle norme costituzionali risulta un esercizio necessario per individuare ciò che il legislatore può elevare a legittimo oggetto di tutela.

L'immediata percepibilità dell'oggetto di tutela penale è, inoltre, un requisito previsto anche dall'art 27 comma 1 della Costituzione che sancisce il principio di personalità della pena. Da esso, come noto, deriva che ogni consociato deve essere in condizione di percepire la portata della norma e da ciò discende il necessario onere del legislatore di predisporre fattispecie chiare e predeterminate partendo proprio dalla precisa individuazione del bene tutelato⁷.

Tale argomento si lega strettamente alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale⁸, acclamata dalla dottrina penalistica come "storica"⁹, che esaltò il principio di colpevolezza proprio alla luce del principio di personalità, in quanto, il presupposto della responsabilità penale veniva individuato nella necessaria conoscibilità della norma penale.

La piena individuazione del bene giuridico oggetto di tutela è allo stesso modo imposta anche dalla necessaria funzione rieducativa della pena come imposta dalla Costituzione, nel senso che solo avendo l'immediata

⁷ M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017, pp. 19.

⁸ Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 364, in *Foro.it.*, 1988, 1985 ss.;

⁹ Si veda D. PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 686 ss. V. F. MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/1988*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, p. 223.

percezione del bene protetto dalla norma e della portata offensiva della condotta, l'individuo sarà disposto ad accettare come giusta l'applicazione di una sanzione penale nei suoi confronti, condizione, tra l'altro, necessaria per l'avvio di un processo di integrazione sociale¹⁰.

2. L'ambiente come "valore" Costituzionale

Prima della modifica dell'art. 117 della Costituzione, operata dalla l. Cost. 18 ottobre 2001, n° 3, non esisteva una norma che indicasse l'ambiente come oggetto diretto di tutela e questo a dimostrazione «della scarsa attenzione che l'ambiente aveva nel primo dopo guerra, di fronte ad altri diritti, interessi e valori drammaticamente messi in gioco dall'esperienza bellica»¹¹.

Tuttavia, la presenza nel nostro ordinamento di tale lacuna costituzionale non ha impedito che dottrina e giurisprudenza, ancor prima della riforma del 2001, individuassero all'interno della Carta fondamentale dei principi che potessero offrire una garanzia costituzionale alla richiesta sociale di protezione dell'ambiente¹².

¹⁰ S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e volere. Funzione della pena e sistematica teleologia*, Napoli, 1992, p. 109 ss.

¹¹ C. RUGA RIVA, *Diritto Penale dell'ambiente*, cit., p. 23

¹² C. BERNASCONI, *Il reato ambientale, tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, cit., p. 11

Infatti, per supplire a tale mancanza, in un primo momento non si è discusso in Italia sull'inserimento di una specifica norma nella Costituzione, piuttosto l'opera della giurisprudenza e dottrina è stata quella di optare per un'interpretazione estensiva di disposizioni già presenti nella Carta fondamentale al fine di conseguire una tutela piena del bene ambiente.

Il riferimento è al principio fondamentale contenuto nell'art 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali; all'art 9, co. 2, Cost, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale; all'art 32, co. 1, Cost., che tutela "la salute come fondamentale diritto dell'individuo".

Di assoluto rilievo è stata l'opera della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 5172 del 1979 mutò la veste giudica del bene ambiente¹³.

Ed infatti, nella predetta sentenza, la Corte apre la strada al riconoscimento di un vero e proprio diritto alla salubrità dell'ambiente, legando strettamente la tutela della salute, valore costituzionalmente protetto, al contesto in cui l'individuo sviluppa la propria personalità.

In particolare, afferma che: *«la protezione (della salute) si estende alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nella quali questa si articola (...) essa assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero*

¹³ Cass., sez. un., 6 ottobre 1979 n. 5172, in *De jure*.

diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre» riconoscendo l'ambiente come nozione «oltre che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario»¹⁴.

Il diritto ad un ambiente salubre può essere ricondotto all'interno dei diritti della personalità, poiché, il rapporto che si instaura tra ambiente e salute si caratterizzerebbe per la complementarità, in quanto, vi sarebbe un'intima connessione tra la salvaguardia delle condizioni naturali in cui l'uomo vive e la sua salute¹⁵.

La visione dell'ambiente in questa inedita prospettiva di valore costituzionalmente protetto e garantito fu pienamente accolta dalla Corte Costituzionale che lo qualificò come bene fondamentale da tutelare¹⁶.

In particolare, secondo la Corte: *«l'ambiente è un bene di valore assoluto e primario, è un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme... esso è un bene immateriale unitario»¹⁷.*

A questi principi costituzionali va aggiunto, inoltre, il riferimento all'articolo 44: *«al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla*

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Così: M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela*, p. 24; e anche C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 2° ed., Padova, 1976, p. 1134.

¹⁶ Corte cost. ord. 184 del 1983, in *Giur. cost.*, 1983, 977 ss.

¹⁷ Corte cost. (17 dicembre) 30 dicembre 1987, n. 641, in *De jure.*, p. 5.

proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione [...] promuove ed impone la bonifica delle terre», espressione che rimanda al concetto di “sviluppo sostenibile”¹⁸.

Solo in un secondo momento, la L. Cost., 18 ottobre 2001 n° 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) ha introdotto per la prima volta nella Carta fondamentale il termine “ambiente”, senza prevedere tuttavia una “costituzionalizzazione espressa”¹⁹ del medesimo, poiché la norma non è stata inserita nella parte del testo relativa ai principi fondamentali, ma nella parte seconda riguardante l’ordinamento repubblicano, dovendo riconoscere a tale norma solo la funzione di disciplinare la competenza tra Stato e Regioni.

Il nuovo art 117 Cost., infatti, delineando il riparto di competenze tra Stato e Regioni, attribuisce al primo la legislazione esclusiva nella materia «della tutela ambientale, dell’ecosistema e dei beni culturali» attribuendo, invece, alla legislazione concorrente la materia relativa alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché, la promozione e organizzazione di attività culturali.

¹⁸ R. ROTA, *Lezioni di diritto dell’ambiente*, 2° ed., Roma, 2012, p. 32.

¹⁹ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, 2007, pp. 26 ss.,

La novella costituzionale, dunque, riguardando direttamente l'ambito del diritto pubblico e costituzionale non sembra avere valenza sostanziale di norma volta alla tutela ambientale.

Tuttavia, è giusto sottolineare che ciò non esclude in maniera automatica il possibile rilievo che la riforma ha sul versante della tutela penale, laddove «non si voglia accogliere la concezione “rigida” della necessaria rilevanza costituzionale dei beni giuridici oggetto di norme penali, e si preferisca aderire ad una concezione “debole” del diritto penale costituzionalmente orientato»²⁰, la quale ritiene che le scelte di incriminazione dipendano dalla rilevanza di altri criteri di politica criminale e non solo dalla rilevanza costituzionale del bene oggetto di tutela.

Quindi una lettura sistematica degli artt. 2, 9, 32, 44 ed oggi anche dell'art 117 della Cost., permettono di affermare la sicura rilevanza costituzionale, quantomeno implicita, del bene giuridico ambiente, che viene inteso come l'insieme di quelle condizioni naturali e culturali nelle quali il singolo si forma e sviluppa la propria personalità²¹.

Infatti, la stessa Corte Costituzionale, già da tempo, sottolineò nella sentenza del 28 maggio 1987, n.° 210 che l'ambiente è diritto fondamentale

²⁰ *Ibidem.*

²¹ M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela*, cit., p. 24.

della persona e interesse fondamentale della collettività, poiché posto a presidio di valori che la Costituzione prevede e garantisce.

3. Concezioni “moniste” e “pluraliste”

Nella prospettiva penalistica di selezione dei beni meritevoli di tutela, in base al principio di proporzione-ragionevolezza che si ricollega strettamente al binomio mezzo-fine, non sarà sufficiente una teorica rilevanza costituzionale dell’ambiente, in quanto è necessario individuare solo quei beni primari la cui lesione comporti un pregiudizio del singolo o della collettività, tanto da poter giustificare un intervento penale volto alla loro tutela.

Pertanto, dall’ampio concetto di ambiente che si ricava dalla Costituzione, dovranno essere individuati soltanto quei contenuti che si ricolleghino strettamente all’individuo, sia come singolo che come componente di una collettività, poiché, solo attraverso detta tecnica la corretta tutela penale potrà essere disposta in linea con le esigenze costituzionali in tema di bene giuridico.

Infatti, in ambito penale, non è pensabile prevedere la tutela di beni giuridici, che seppur accolti dalla Costituzione, siano del tutto privi di una definizione sicura e delimitata e che, in tal modo, prescindano del tutto da un

effettivo pregiudizio subito dal singolo o dalla collettività, perché se così fosse «fulcro della tutela divengono mere *rationes* e non reali beni giuridici, consentendo l'intervento penale in un momento fortemente anticipato rispetto all'offesa effettiva»²².

Invero, se pur dall'art 9, 32 ed in ultimo dall'art 117 si ricava la sicura rilevanza costituzionale del bene ambiente, nessuna di queste ne precisa il contenuto o i limiti.

Nella prospettiva penale, in conformità con il c.d. principio *dell'extrema ratio*, l'inquadramento dell'oggetto di tutela deve essere puntuale di modo che possa essere limitata la potestà punitiva statale.

Tuttavia, in mancanza di una specifica definizione normativa, si è discusso in dottrina sulla portata "pluralista" o "monista" della nozione di ambiente a seconda che l'ambiente rilevi o meno come bene giuridico autonomo.

Secondo la teoria pluralista l'ambiente può configurarsi solo come nozione complessa e non anche attraverso una considerazione unitaria.

Uno degli orientamenti più autorevoli è quello di Massimo Severo Giannini che delinea l'ambiente come un insieme di profili ognuno dei quali possiede una propria giuridica rilevanza²³.

²² M. CATERINI, *Effettività*, cit., pp. 26.

²³ M. S. GIANNINI, "Ambiente": saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 15 s.